

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORI, CAMPA

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale

Presentata l'8 febbraio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento per assistere i lavoratori migranti e le vittime di infortuni sul lavoro, sono ormai un'istituzione che appartiene alla storia del modello italiano di Stato sociale. Soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, essi hanno svolto un importante ruolo di «cerniera» tra i lavoratori e i cittadini da una parte e gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione dall'altra.

La legge fondamentale che ne ha disciplinato per più di un cinquantennio la costituzione, l'organizzazione, le funzioni e il finanziamento è stata il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, abrogato e sostituito soltanto pochi anni fa dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova di-

sciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale». Un anno prima, la sentenza della Corte costituzionale del 3-7 febbraio 2000, n. 42, aveva ribadito l'importanza degli istituti di patronato e di assistenza sociale, quali organismi strumentali, essenziali per il funzionamento del sistema di sicurezza sociale del nostro Paese.

Venendo incontro a istanze diffuse che provenivano da settori ampi della società, la legge di riforma ha esteso le funzioni degli istituti di patronato ben oltre il tradizionale settore della previdenza e dell'assistenza pubblica, fino ad arrivare alla previdenza privata complementare e integrativa, alla sanità, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'immigrazione, al mercato del lavoro, al diritto di famiglia e delle successioni, all'informazione sulla legislazione sociale e fiscale, all'insieme dei

rapporti che il cittadino intrattiene con la pubblica amministrazione centrale, periferica e dell'Unione europea.

Come hanno sostenuto, forse non completamente a torto, alcuni studiosi di diritto sociale, i nuovi compiti assegnati ai patronati sono stati fin troppi, invadendo in parte ambiti altrui (sindacati, libere professioni), con il rischio che ciò, paradossalmente, potesse causare un rallentamento del loro sviluppo, una pausa di riflessione per meglio definire concretamente la struttura, i compiti e le funzioni dei patronati del futuro. Va a nostro avviso letto in tale senso il ritardo nell'emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi di vari punti della nuova normativa.

Nel frattempo sono stati riconosciuti, seppure provvisoriamente, nuovi patronati che, aggiungendosi a quelli già esistenti, portano a venticinque il loro numero attuale. È evidente che esiste una « domanda di patronato » molto forte nella società italiana. Il patronato, infatti, non è più visto, riduttivamente, soltanto come il difensore delle categorie deboli ma è sempre più considerato come un'agenzia di consulenza « totopotente », capace di informare, consigliare e assistere tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di condizione economica, culturale, categoriale e lavorativa nei rapporti spesso difficili con la pubblica amministrazione centrale e periferica. A tale proposito è stato quindi opportuno che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » assegnasse agli istituti di patronato e di assistenza sociale la funzione di segretariato sociale, nel quadro del nuovo sistema di *welfare* basato sull'erogazione a livello locale di servizi alle persone e alle famiglie.

A riprova dell'esistenza di una crescente domanda di servizi nel campo della previdenza, dell'assistenza e della pubblica amministrazione, è istruttivo visitare uno dei diecimila uffici di patronato, dove è frequente incontrare anche dirigenti e professionisti alle prese con un riscatto contributivo o con la totalizzazione delle posizioni assicurative o con la pratica di

pensione. Si consideri, inoltre, che, a seguito della riforma del mercato del lavoro e della maggiore mobilità lavorativa, a medio termine occorrerà gestire anche le posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti.

Purtroppo sappiamo che non sempre le aspettative corrispondono alla realtà e che è necessario estendere la fruibilità ed elevare la qualità, dei servizi offerti dai patronati. La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, senza stravolgere l'impianto complessivo della normativa vigente, intende intervenire su questi due aspetti testé evidenziati, cioè la concreta fruibilità dei servizi di patronato da parte di alcune categorie di cittadini che trovano difficoltà a rivolgersi alle strutture esistenti e il miglioramento della qualità dei servizi resi dai patronati.

Essa è composta di un unico articolo con tre commi, che integrano o sostituiscono gli articoli 5 e 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il comma 1 integra l'articolo 5 che disciplina le convenzioni tra gli istituti di patronato e le confederazioni e le associazioni di lavoratori senza un proprio patronato, affinché gli associati di queste ultime possano avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, dispone che il comma 1 del medesimo articolo 5 si applichi anche alle convenzioni tra gli istituti di patronato già esistenti e le associazioni di invalidi civili, ciechi e sordomuti, le associazioni di pensionati e di anziani, le associazioni di cittadini, stranieri e apolidi costituite in Italia, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di consumatori. Risulta evidente la *ratio* di questa norma: estendendo e valorizzando l'istituto delle convenzioni tra i patronati e i vari soggetti della società civile giuridicamente non riconducibili ai sindacati dei lavoratori, si dà la possibilità ai loro associati di accedere più facilmente ai servizi dei patronati stessi.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 13, che stabilisce in percentuale la ripartizione del finanziamento agli istituti di patronato per l'attività,

l'organizzazione e il controllo delle sedi all'estero. Si provvede all'aumento del 9,90 per cento della quota di finanziamento destinata all'organizzazione e alla riduzione in uguale misura del finanziamento dell'attività. Questa variazione di modesta entità, che comunque mantiene all'80 per cento il finanziamento per l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è motivata dal fatto che è necessario finanziare adeguatamente il futuro impegno dei patronati a estendere la fruibilità e a migliorare la qualità dei servizi offerti a una più ampia platea di cittadini.

Il comma 3 introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 13 indicando i parametri in base ai quali è ripartito il finanziamento

all'organizzazione dei patronati. Questi parametri fanno riferimento al numero degli uffici territoriali, al numero degli operatori, a una quantità minima di attività svolta, all'attività formativa, alle convenzioni con le confederazioni e le associazioni di lavoratori e di cittadini, alle convenzioni con avvocati e medici, alla dotazione e all'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comportano alcun aumento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e degli enti previdenziali, in quanto l'aliquota di prelievo di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, rimane invariata allo 0,226 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle associazioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, alle associazioni di pensionati e di anziani, alle associazioni di cittadini italiani, stranieri e apolidi costituite nel territorio dello Stato, alle organizzazioni di volontariato sociale, alle associazioni di consumatori ».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- a) 80 per cento all'attività;
- b) 19,90 per cento all'organizzazione, di cui il 3 per cento per l'estero;
- c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il finanziamento all'organizzazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 è ripartito tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dei seguenti elementi:

- a) numero degli uffici territoriali;
- b) numero degli operatori;
- c) quantità minima di attività svolta;
- d) attività formativa svolta;

e) sottoscrizione e attuazione di convenzioni con le confederazioni e le associazioni di cui all'articolo 5;

f) sottoscrizione di convenzioni con avvocati e medici;

g) dotazione e concreto utilizzo degli strumenti informatici e dei collegamenti telematici con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0069020